



ARTICOLO

GIORNATA EUROPEA DELLA GIUSTIZIA CIVILE

L'innovazione necessaria, dal processo telematico alle udienze da remoto

Daniela Muradore (*)

26 ottobre 2020

È stata pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 180 del 18/07/2020 **la Legge n. 77 del 17 luglio 2020**, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. **Decreto Rilancio**) recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(*) Avvocato in Milano

Con particolare riguardo al processo civile, la legge di conversione ha modificato l'art. [221 del decreto legge](#), prevedendo fino al **31 OTTOBRE 2020** la possibilità di tenere le udienze civili da remoto e con trattazione scritta, mantenendo altresì l'obbligo di depositare telematicamente gli atti introduttivi del giudizio e di pagare con modalità telematica il contributo unificato.

Il Decreto Legge n. 125/2020 pubblicato il 7 ottobre in Gazzetta Ufficiale ha prolungato le norme sulla celebrazione da remoto dei processi fino al **31 DICEMBRE 2020** ([art. 1 comma 3 n. 7](#)),.

Si ritiene auspicabile che il Legislatore intervenga con norme che autorizzino la prosecuzione dell'attività giudiziaria da "remoto", mantenendo l'obbligatorietà del deposito telematico per tutti gli atti telematici, con una previsione più ampia.

La soluzione, al fine di non incappare nuovamente in superamento di previsioni di emergenza (nel Decreto Legge stabilita già al 31 gennaio 2021, ma limitata per l'efficacia di alcune norme al 31 dicembre 2020), potrebbe essere quella utilizzata per la procura nell'art. 83 comma 20 ter del Decreto Cura Italia convertito nell'aprile 2020, che stabilisce la validità della norma "*fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19....*".

Il processo civile telematico, e le attività ad esso collegate, hanno costituito una risorsa incredibile per la gestione dell'emergenza epidemiologica sia nella fase del *lockdown* che in quella successiva, nonché in quella che ci accingiamo ad affrontare nel prossimo futuro.

In particolare, a Milano si possono ricordare, su tutti, due esempi estremamente virtuosi.

Anzitutto, la sezione nona del Tribunale (sezione famiglia) ha utilizzato, sottoscrivendo un apposito protocollo di intesa con l'Ordine degli Avvocati di Milano, la trattazione scritta per la gestione dei procedimenti di separazione e divorzio non contenziosi.

In secondo luogo, la sezione lavoro di questo stesso Tribunale ha avviato sin da subito la gestione delle udienze "da remoto", attuando una valida prassi per la gestione dei verbali di conciliazione, che vengono ratificati in tale udienza, con documenti sottoscritti digitalmente dagli avvocati.

A quest'ultimo riguardo, proprio con riferimento alla gestione delle udienze mediante il collegamento sulla piattaforma Teams, è necessario fare alcune considerazioni di metodo.

La piattaforma Teams è completamente slegata dagli strumenti che vengono utilizzati per il processo civile telematico: firma digitale e gestione dei documenti informatici trasmessi via posta elettronica certificata e gestiti nell'apposito repository sottostante i registri informatici di Cancelleria.

La soluzione è stata dettata dall'emergenza: la piattaforma Teams era disponibile ed operativa, anche se non pensata per il sistema giustizia e per le dinamiche del processo civile. Il limite strutturale della soluzione Teams appare allora proprio questo: sarebbe necessario costruire una piattaforma che dialoghi con i sistemi già in uso e che consenta il valido scambio e la trasmissione di documenti (anche firmati digitalmente), all'interno di una piattaforma integrata.

A modesto parere di chi scrive, andrebbe ripensata la struttura dell'udienza da remoto, partendo sia dalla concezione che il processo civile è un processo telematico sia dall'idea che l'udienza "da remoto" è l'unica naturale evoluzione di un processo integralmente telematico (quale è oggi quello civile).

Se ragioniamo infatti di un sistema in cui il Magistrato e i Difensori delle parti accedono ad una piattaforma che contiene tutto ciò che è nel fascicolo di causa non possiamo che pensare ad una gestione telematica dell'udienza che consenta, come prerequisite, una interazione con il contenuto di questo fascicolo.

La difficoltà di coordinare la piattaforma Teams con il sistema che da anni viene utilizzato per il processo è forse il limite più importante. Ciò ha determinato, inevitabilmente, il non completo successo dell'udienza da remoto a favore della più gestibile udienza con trattazione scritta, che, però, non è una udienza, ma un riepilogo scritto di istanze.

Tuttavia, l'esperienza emergenziale dell'udienza gestita con una piattaforma non pensata per il processo civile deve essere considerata comunque un'esperienza positiva. E invero, la norma ha avuto attuazione e molte udienze si sono celebrate mediante l'utilizzo della piattaforma, con la salvaguardia dei principi fondamentali del processo.

Detto questo, non è irragionevole pensare che in un sistema in cui il processo è interamente telematico, l'udienza possa e, forse, debba essere gestita mediante l'uso della tecnologia.

Una tecnologia di ausilio, certo, ma proviamo a pensare a qualche soluzione "innovativa" per ciò che si fa oggi in udienza: la verbalizzazione, l'acquisizione di eventuali documenti, la discussione. Una soluzione tecnologica per la verbalizzazione è certamente possibile e, con una piattaforma integrata, il verbale potrebbe essere immediatamente acquisito al fascicolo; stessa cosa per l'acquisizione della documentazione.

La discussione è pienamente realizzabile con la presenza fisica delle parti o mediante un collegamento stabile, magari all'interno di una stanza virtuale dedicata all'udienza, che consente la piena realizzazione del principio del contraddittorio.

I lati positivi dell'udienza da remoto sono facilmente intuibili: migliore organizzazione del lavoro, per tutti gli attori del processo, con eliminazione di tempi e costi di spostamento, a favore degli avvocati (e quindi dei loro assistiti che sono i cittadini), ed una potenziale libertà di raggiungere ogni territorio, con potenziale ripensamento delle strutture fisiche.

Con riferimento ai tempi del processo, non dimentichiamo che, nella sua primissima fase, il processo civile telematico ha consentito una accelerazione dei tempi di gestione delle procedure: a Milano, nel 2007, i tempi medi di emissione dei decreti ingiuntivi del Tribunale passarono da tre mesi a due settimane con la gestione in telematico dei ricorsi e dei provvedimenti. E il deposito telematico era solo facoltativo!

Il fattore di una migliore gestione del tempo deve essere tenuto in considerazione sempre e la tecnologia, la nuova tecnologia, offre spunti interessantissimi per pensare a nuove soluzioni: semplici, veloci e performanti.

Una piattaforma integrata con i sistemi di gestione del PCT potrebbe davvero costituire una soluzione di completamento del processo informatico, a patto che consenta una partecipazione effettiva dei difensori, delle parti e venga gestita nel rispetto dei principi di tutela stabiliti dalla Costituzione.

Sulla scelta della tecnologia più confacente allo scopo, non possiamo che ripensare a quanto si era approfondito nel giugno 2019, ragionando sui cinque anni di obbligatorietà del processo civile telematico:

“La tecnica digitale, per sua natura (Foucault 1975-1999/Handy 1996-2009), sovrappone la regola tecnica alla regola processuale. Questo comporta che la tecnica sopravanza la regola legale procedurale, la ingloba e la modifica, perché è funzionale e costrittiva. Ciò determina che la forma è sostanza nei sistemi tecnologici digitali.

Quindi: una regola non legale (ma tecnica) diviene condizione di quella legale (in ragione della tecnica scelta) e modifica la procedura (di fatto divenendo condizione abilitante per l’accesso alla giustizia).

Questo è il più grande errore di chi ha pensato di telematizzare un sistema processuale concepito analogicamente. Il passaggio al media digitale per sua natura comporta il cambiamento di paradigma della normazione (sia essa procedurale o sostanziale) e quindi va ripensato l’intero sistema. Perché il media digitale è diverso dal media carta (Mc Luhan 1968/Finn 2018/Harvey 2018/Eisenstein 1979).

A ciò si aggiunga il naturale principio di esponenzialità della evoluzione tecnologica (la legge di Moore² applicata dai transistor al digitale: Finn). Quindi l’evoluzione tecnologica cambia il paradigma, che cambia le modalità di organizzazione, che a loro volta ri-cambiano l’evoluzione tecnologica in un loop sempre più veloce (Kurzweil 2013/Brynjolfsson-McAfee 2014). E la filosofia del ‘900 ci ha insegnato che i mutamenti tecnologici determinano un necessario mutare dell’interpretazione delle regole che a tale tecnologia si riferiscono (Wittgenstein/Peirce)³”.

A tale proposito, si evidenzia come solo nel 2020 (e quindi a sei anni dall’obbligatorietà), dopo anni di “battaglie” dottrinali sul valore della firma digitale, del documento informatico, finalmente nel disegno di legge 1662/2020 è stata individuata la scelta del

² Nel [1965](#) Moore ipotizzò che il numero di transistori nei [microprocessori](#) sarebbe raddoppiato ogni 12 mesi circa. Nel [1975](#) questa previsione si rivelò corretta e prima della fine del decennio i tempi si allungarono a due anni, periodo che rimarrà valido per tutti gli [anni ottanta](#). La legge, che verrà estesa per tutti gli anni novanta e resterà valida fino ai nostri giorni, viene riformulata alla fine degli anni ottanta ed elaborata nella sua forma definitiva, ovvero che il numero di transistori nei processori raddoppia ogni 18 mesi.

³ Avv. Andrea Stanchi, <https://www.processociviletelematico.it/2019/07/18/30-giugno-2014-30-giugno-2019-un-lustro-di-processo-civile-telematico-obbligatorio-2/>

ricorso quale unico atto introduttivo (per il giudizio ordinario contenzioso di primo grado, nel giudizio di appello e nei procedimenti avanti il Giudice di Pace) che è una scelta “tecnologicamente” necessitata. In questo modo l’atto che introduce il giudizio può essere realizzato rispondendo a quei requisiti tecnologici di struttura volti a realizzare:

– l’inclusione immediata della lite nel sistema informatico (e per quanto rileva per questo intervento, nella piattaforma per l’udienza);

– i principi di chiarezza, semplicità e sintesi voluta dal Disegno medesimo.

Inoltre, l’articolo 12 del Disegno introduce il principio di superamento della Posta Elettronica Certificata per il deposito e lo scambio nel corso del procedimento dei documenti (preferendo una strada che pare ipotizzare il deposito in cloud certificati, secondo un modello che Milano ha lungamente proposto).

Infine, ma non meno importante, è, sempre nell’articolo 12, lett. e, il sostanziale superamento dell’eccessivo formalismo con cui sono state interpretate, nel recente passato, le regole tecniche del processo telematico, interpretazione che ha determinato, nel recente passato, un sostanziale diniego di giustizia⁴.

Spesso siamo vittime di preconcetti perché il cambiamento spaventa ed affrontarlo non è semplice.

Tuttavia, la pandemia ci impone di riconsiderare ogni atteggiamento, perché ha imposto, ed impone, uno stato di necessità.

L’utilizzo di sistemi di videochiamata e videoconferenza hanno consentito alle persone di mantenere contatti costanti e quotidiani: utilizzando piattaforme come Teams è stato possibile gestire riunioni di lavoro, lezioni scolastiche, lezioni di ginnastica.

È quindi inevitabile ragionare su un sistema che ci consenta anche di gestire la giustizia a distanza, perché essa continui a funzionare.

L’auspicio, in occasione della giornata europea della giustizia civile di questo 2020, davvero difficile, è che si continui a pensare ed a ragionare a soluzioni tecnologiche che

⁴ Per qualche esempio: <https://www.processociviletelematico.it/2019/04/02/habemus-papam-brevi-note-a-margine-di-cass-ss-uu-n-8312-2019/>;
<https://www.processociviletelematico.it/2019/04/10/notifiche-a-mezzo-pec-incostituzionale-il-limite-delle-ore-21-00-nota-a-corte-costituzionale-sentenza-9-aprile-2019-n-75/>

garantiscano la continua e costante tutela dei diritti dei cittadini e la difesa di questi ultimi davanti all'Autorità Giudiziaria.

In questo senso l'udienza da remoto deve essere una soluzione processuale e tecnologica condivisa con l'avvocatura che resta parte attiva nella promozione della tutela dei diritti dei cittadini davanti all'Autorità Giudiziaria.